



ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA

statuto

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Costituzione

Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 28/10 è istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova (d'ora in poi COA), con delibera 8 settembre 2010, l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Mantova (d'ora in poi ODM).

Art. 2

Natura giuridica, patrimonio ed autonomia organizzativa

L'ODM è un'articolazione del COA; ciò nonostante ha una gestione patrimoniale propria ed autonoma rispetto al COA.

I fondi per il funzionamento dell'Organismo sono costituiti dalle entrate derivanti dall'attività di mediazione e, ove queste non fossero sufficienti, da fondi erogati dal COA.

L'ODM è dotato di autonomia organizzativa, propria contabilità distinta ed autonoma rispetto a quella del COA, nonché autonoma capacità di agire nei rapporti con i terzi.

Art. 3

Scopo

L'ODM ha lo scopo di provvedere stabilmente all'attività conciliativa e di mediazione prevista dal D.Lgs. 28/10, attraverso:

- a) la promozione, lo sviluppo, l'organizzazione e la realizzazione di procedure di mediazione, così come previste dal D.Lgs. 28/10, dal D.M. 180/10 e dal Regolamento interno;
- b) ogni altra iniziativa utile, direttamente o indirettamente, a promuovere ed a facilitare lo sviluppo di procedure di mediazione.

Art. 4

Sede

L'ODM svolge le proprie funzioni presso la sede del COA, nei locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale di Mantova, in Mantova, via Poma n. 11.

Art. 5

Personale dipendente

L'ODM si avvale del personale dipendente presso il COA di Mantova.

Detti dipendenti hanno l'obbligo di riservatezza ed è fatto loro divieto espresso di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente od indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti la prestazione del servizio; è altresì fatto loro assoluto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

TITOLO 2

ORDINAMENTO INTERNO

Art. 6

Organi dell'ODM

Organi dell'ODM sono: il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Responsabile dell'Organismo, la Segreteria.

Art. 7

Il Presidente

Presidente dell'ODM è il Presidente del COA o suo delegato, nominato con delibera del COA, tra gli iscritti all'Albo degli Avvocati di Mantova.

Il Presidente convoca, presiede e coordina le sedute del Consiglio Direttivo, fissando i punti dell'o.d.g. e, sulla base delle delibere di tale organo, promuove l'attività dell'ODM e ne esprime all'esterno gli indirizzi.

Il Presidente rappresenta, a tutti gli effetti ed in ogni sede, l'ODM.

Art. 8

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri.

Membro di diritto del Consiglio Direttivo è il Presidente del COA o suo delegato.

Gli altri membri vengono nominati dal COA, scelti tra i propri componenti e/o tra gli avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Mantova.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per un biennio, con possibilità di essere confermati di due anni in due anni.

I componenti del Consiglio Direttivo, facenti parte del COA, restano in carica per un biennio o per un periodo maggiore, in ogni caso in coincidenza con il mandato del COA; fino all'insediamento del nuovo COA, il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, senza necessità di formalità particolari.

In ogni caso può essere confermato in carica un membro del Consiglio Direttivo anche laddove non facente più parte del COA.

Il Consiglio Direttivo è da considerarsi validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti.

In caso di assenza del Presidente, ne assume le funzioni il Responsabile dell'ODM, o, in caso di sua mancanza, il componente più anziano per iscrizione all'Albo degli Avvocati di Mantova.

I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono tenuti in un apposito registro, che sarà numerato in ogni pagina, vidimato dal Presidente e custodito nella segreteria del COA.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza di voti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a redigere ed aggiornare l'elenco dei mediatori ed a sottoporlo al COA per la ratifica.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) predisporre e tenere l'elenco dei mediatori;
- b) vigilare sulla tenuta del Registro degli affari interni di mediazione da parte della Segreteria;
- c) esaminare le doglianze nei confronti dei mediatori;
- d) vigilare sul rispetto da parte dei mediatori degli obblighi da questi assunti;
- e) provvedere alla sospensione/cancellazione del mediatore nei casi previsti dalla normativa in vigore e dal Regolamento dell'ODM;
- f) nominare il Responsabile dell'ODM tra i propri membri, ed il responsabile della Segreteria, tra il personale dipendente;

- g) predisporre il rendiconto contabile finanziario;
- h) individuare la tariffa applicabile nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite;
- i) correggere il valore della lite indicato dalle parti, quando non vi sia stato correttamente indicato a norma del c.p.c.;
- j) provvedere all'assegnazione delle indennità ai mediatori, sulle quali l'organismo tratterà il 40% dei compensi versati per il suo funzionamento e per perseguire i propri scopi.

I membri del Consiglio Direttivo non possono in nessun caso assumere la qualità di mediatori all'interno dell'ODM.

Art. 9

Il Responsabile dell'Organismo

Il Responsabile dell'Organismo è nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo e può essere revocato dallo stesso Consiglio per gravi motivi.

Resta in carica per un biennio, con facoltà di essere rinominato di due anni in due anni, o per un periodo maggiore, in ogni caso in coincidenza con il mandato del Consiglio Direttivo e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Responsabile dell'ODM, coadiuvato dalla Segreteria, cura l'esecuzione di ogni delibera del Consiglio Direttivo; coordina e dirige il personale dipendente dell'ODM; è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento degli elenchi dei mediatori e sovrintende alle procedure di individuazione, nomina e sostituzione del mediatore.

Art. 10

La Segreteria

La Segreteria coadiuva il Responsabile dell'ODM ed il Presidente, tiene il registro degli affari di mediazione, provvede alla custodia dei registri dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, ed esegue tutte le attività di impulso e gestione della mediazione previste nel Regolamento.

La Segreteria è incaricata di custodire il fascicolo di ciascuna procedura attivata e di tenere un registro, anche informativo, delle procedure di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento ed il relativo esito.

TITOLO 3
DEI MEDIATORI E DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Art. 11

Elenco dei mediatori

L'ODM, per svolgere le proprie funzioni, si avvale di un elenco di mediatori composto da almeno 5 mediatori abilitati ed aventi le qualità ed i requisiti stabiliti dalla normativa in vigore e dal regolamento dell'ODM.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a redigere l'elenco dei mediatori ed a sottoporlo al COA per la ratifica.

Il Consiglio Direttivo deve, comunque, provvedere, nel mese di gennaio di ogni anno, all'aggiornamento dell'elenco dei mediatori.

Nella formazione dell'elenco si tende a mantenere una congrua proporzione tra il numero dei mediatori iscritti ed i procedimenti di mediazione effettivamente svolti.

Nella formazione dell'elenco si prediligono inoltre i mediatori avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Mantova.

L'elenco aggiornato deve essere inviato, entro 10 giorni dalla ratifica del COA, al Ministero competente.

Art. 12

Iscrizione all'elenco mediatori

Condizioni per l'iscrizione all'elenco mediatori sono quelle previste dalla normativa in vigore, e dal Regolamento dell'ODM.

Sulle domande di iscrizione delibera il Consiglio Direttivo.

L'apertura di un procedimento disciplinare sospende la possibilità di iscrizione, sino all'eventuale archiviazione.

Art. 13

Sospensione e cancellazione dall'elenco dei mediatori

E' disposta la sospensione cautelare dall'elenco dei mediatori

- a) nel caso di esercizio dell'azione penale per qualsiasi delitto anche colposo;
- b) nel caso di apertura di procedimento disciplinare;

c) nel caso di sospensione cautelare dall'attività di avvocato.

La sospensione viene revocata al momento dell'archiviazione del procedimento penale o disciplinare, a carico del mediatore stesso.

E' disposta la cancellazione dall'elenco dei mediatori:

- a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione, ivi compresi quelli relativi alla formazione continua del mediatore, ai sensi della normativa in vigore;
- b) qualora il mediatore si astenga senza giustificato motivi per più di tre volte in un biennio;
- c) qualora venga sostituito per due volte, nel corso di un anno, per mancato rispetto degli obblighi facenti capo al mediatore;
- d) qualora ponga in essere comportamenti deontologicamente scorretti e leda l'onorabilità della professione di avvocato e di mediatore.

Il provvedimento di cancellazione viene deliberato dal COA, su segnalazione del Consiglio Direttivo dell'ODM, eventualmente con le modalità del procedimento disciplinare; a seguito della cancellazione, il COA può aprire il relativo procedimento disciplinare.

Il mediatore che assume funzioni o cariche direttive nell'ambito dell'ODM, è sospeso dall'elenco per la durata dell'incarico.

Art. 14

Riservatezza del procedimento

Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione non sono accessibili al pubblico, tranne nei casi previsti dalla legge o dal regolamento.

Il mediatore è tenuto all'obbligo di riservatezza in ordine a quanto appreso nel corso del procedimento.

Art. 15

Norme di procedura – rinvio

Le norme per l'attivazione del procedimento di mediazione, la designazione e la prestazione del mediatore, le incompatibilità e la sostituzione, sono contenute nel Regolamento dell'ODM, approvato del COA ed allegato al presente Statuto.

TITOLO 4

CONTABILITA' DELL'ODM

Art. 16

Dei mezzi dell'ODM

L'ODM, per lo svolgimento delle sue funzioni, utilizza strumenti, mezzi e personale del COA.

E' tenuto a dotarsi di un Registro, anche informatico, su cui annotare entrate ed uscite.

Art. 17

Entrate, uscite e controlli

Sono entrate dell'ODM, i proventi derivanti dall'attività di mediazione.

Sono uscite dell'ODM, i compensi per i mediatori e le spese di gestione ed amministrazione dell'ODM e dell'attività di mediazione.

Sia le entrate che le uscite fanno parte del bilancio dell'ODM, la cui contabilità è tenuta separatamente da quella del COA.

Il controllo della gestione contabile dell'ODM è affidato al Consigliere Tesoriere del COA, o da altro professionista, da questi designato, previa delibera di approvazione da parte del COA.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a depositare il rendiconto contabile finanziario della propria gestione entro il 31.1 dell'anno successivo; entro 30 giorni il COA provvede alla sua eventuale approvazione.

TITOLO 5

NORME FINALI E DI ATTUAZIONE

Art. 18

Entrata in vigore

Il presente Statuto, unitamente al Regolamento, verrà trasmesso al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 28/10 ai fini dell'iscrizione nel Registro degli Organismi.

Le norme e le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento entreranno in vigore dopo l'iscrizione dell'ODM nell'apposito Registro.

Art. 19

Modifiche allo Statuto ed al Regolamento

Al COA, su eventuale segnalazione del Consiglio Direttivo dell'ODM, compete ogni modifica dello Statuto e del Regolamento che dovrà essere comunicata al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 16, co 3 D. Lgs. 28/10.

Ogni modifica dello Statuto e del Regolamento diverrà efficace decorsi i termini di cui all'art. 5 del DM 180/10, senza che il Ministero della Giustizia abbia rilevato illegittimità o incongruenze.

Art. 20

Allegati

Sono allegati al presente statuto:

- a) Regolamento e Codice Etico
- b) Scheda di valutazione ex art. 7, 5° co, lett. b) del DM 180/10;
- c) Tabella delle indennità

Art. 21

Norme di chiusura e riferimento

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa espresso riferimento alle norme ed ai principi stabiliti dalla Legge, dall'Ordinamento Europeo ed Italiano.

Mantova li, 1.3.11

Il Presidente

F.to Avv. Paolo Trombini